

MODULO ONLINE DENUNCIA COMMISSIONE UE

1. Informazioni sul modulo di denuncia

Con questo modulo è possibile presentare una denuncia per violazione del diritto dell'UE da parte di uno Stato membro.

Si prega tuttavia di notare che l'azione della Commissione in risposta alla denuncia difficilmente porterà a una soluzione diretta della vostra situazione personale.

1. La Commissione non è obbligata ad avviare una procedura di infrazione formale, anche se ritiene che la violazione abbia effettivamente avuto luogo.
2. Se la Commissione decide di seguire formalmente la denuncia, lo fa a fini generali, per garantire che le leggi dello Stato membro interessato siano pienamente in linea con il diritto dell'UE e correttamente applicate.
Se la Corte di giustizia europea conferma una violazione del diritto dell'UE, lo Stato membro in questione è tenuto ad adottare misure per porvi rimedio.

Per risolvere direttamente una situazione personale o chiedere un risarcimento, è consigliabile agire a livello locale, nello Stato membro interessato.

- Se la soluzione di un problema personale è subordinata all'annullamento di una decisione nazionale, sono i giudici nazionali a doversene occupare.
- Se avete intenzione di chiedere un risarcimento per danni, solo i giudici nazionali hanno il potere di ordinare alle autorità che si trovano sotto la loro giurisdizione di accordarlo.

La presentazione di una denuncia alla Commissione non sospende i termini per l'avvio di un'azione legale ai sensi del diritto nazionale.

Per una consulenza più diretta, è possibile rivolgersi al nostro [servizio informazioni](#). Consultare l'[informativa sulla privacy](#) per informazioni su come la Commissione protegge i dati personali. Non includere nella denuncia dati personali di terzi o dati personali sensibili, salvo se strettamente necessario per il suo trattamento.

- Ho letto e compreso le informazioni di cui sopra (obbligatorio)

Nota: I campi contrassegnati da un asterisco ((obbligatorio)) devono essere compilati.

2. I vostri dati

	Denunciante*	Rappresentante legale (<i>se del caso</i>)
Titolo Sig./Sig.ra		
Nome*	Lorenzo	
Cognome*	Trucco	
Organizzazione:	ASGI – Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione	
Indirizzo*	via Gerdil 7	
Località*	TORINO	
Codice postale*	10152	
Paese*	Italia	
Telefono		
E-mail	presidente@asgi.it	
Lingua*	Italiano	
Indicare se la corrispondenza deve essere inviata al	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

denunciante o al suo rappresentante*:		
---------------------------------------	--	--

3. Dati dell'autorità o dell'organismo*

	Autorità o ente oggetto della denuncia:
Nome*	Ministero dell'Interno
Indirizzo	
Località	
Codice postale	
Stato membro dell'UE*	Italia
Telefono	
Cellulare	
E-mail	

4. Provvedimenti nazionali sospettati di violare il diritto dell'Unione

Elencare gli specifici provvedimenti nazionali (legge nazionale o altri provvedimenti normativi o amministrativi) che, a vostro avviso, violano il diritto dell'UE e precisare le modalità della presunta violazione.

Prassi Amministrative diffuse su tutto il territorio nazionale di ritardato accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, consistenti nelle limitazioni di accesso alla Questura per la manifestazione di volontà di chiedere protezione e nella mancata registrazione della domanda di protezione nei termini previsti anche dalla normativa interna di attuazione della normativa UE (l'art. 26 del D.lgs. 25/2008 formalmente riprende le tempistiche della direttiva, ma di fatto non è applicato).

Legge dell'UE che a vostro avviso è stata violata

Leggi dell'UE (trattati, regolamenti, direttive, decisioni, ecc.) o principi su cui si basa il diritto dell'UE. Se non siete sicuri di quale legge dell'UE si tratti, potete contattare il servizio [La tua Europa - Consulenza](#).

Art. 6, parr. 1 e 5 della Direttiva 2013/32/UE

“1. Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro **tre giorni lavorativi** dopo la presentazione della domanda.

Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro **sei giorni lavorativi** dopo la presentazione della domanda. [...]

5. Qualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano molto difficile all'atto pratico rispettare il termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che tale termine sia prorogato di **dieci giorni lavorativi**”

È altresì da tenersi presente che il termine di registrazione della domanda sarà ancora più stringente con l'entrata in vigore del REGOLAMENTO (UE) 2024/1348, che all'art. 27 prevede che: “Registrazione delle domande di protezione internazionale 1. Fatti salvi gli obblighi di raccolta e trasmissione dei dati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, le autorità competenti per la registrazione delle domande, le autorità di un altro Stato membro di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento o gli esperti inviati dall'Agenzia per l'asilo che li assistono in tale compito registrano la domanda **tempestivamente e, in ogni caso, entro cinque giorni dalla presentazione**. A tal fine registrano le seguenti informazioni, che possono provenire dal modulo di screening di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1356.”

5. Descrizione del problema

Si prega di descrivere il problema (usare non più di 7000 caratteri):

Le autorità italiane competenti a ricevere le domande di protezione internazionale attuano, in molti contesti territoriali, comportamenti attivi e/o omissivi, tali da impedire o ritardare gravemente la presentazione delle richieste di asilo. In particolare, nella maggior parte delle grandi città (Roma, Milano, Firenze, Bari, Torino ecc.), i cittadini stranieri che intendono presentare domanda d'asilo sono spesso costretti a recarsi in Questura per settimane o addirittura mesi prima di riuscire a manifestare la volontà di chiedere asilo. Davanti agli uffici preposti si creano lunghe code, e i criteri di scelta dei pochi che saranno ammessi ad entrare non sono chiari. Le stesse amministrazioni, anche in centri più piccoli, a seguito di presentazione di FOIA, hanno dichiarato che i tempi medi di formalizzazione della domanda, al primo semestre del 2024, si attestano intorno ai 90/100 giorni (Questura di Venezia: 90 giorni; Questura di Vicenza: 100 giorni). Nelle more della formalizzazione, inoltre, non è rilasciato alcun permesso provvisorio, con impatti rilevanti sulla fruizione dei diritti (vedi violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE).

Sul punto, nel 2024, è stata pubblicata una analisi di ASGI: <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2024/04/Analisi-prassi-illegittime.pdf>.

Inoltre, sono stati pubblicati i seguenti report e comunicati:

<https://naga.it/2024/04/04/attendere-prego/>;

[https://www.meltingpot.org/2024/06/prassi-delle-questure-sempre-piu-difficoltoso-lesercizio-effettivo-del-diritto-dasilo/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZq8Bf-Pj2WKSOUhMcd7ghPM2_XncWXqHddiZiEbrApPgDUTp_qIY7MU-Uk_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw](https://www.meltingpot.org/2024/06/prassi-delle-questure-sempre-piu-difficoltoso-lesercizio-effettivo-del-diritto-dasilo/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZq8Bf-Pj2WKSOUhMcd7ghPM2_XncWXqHddiZiEbrApPgDUTp_qIY7MU-Uk_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw;);

L'autorità giudiziaria, sul punto, ha più volte accertato la costante violazione, da parte delle autorità italiane, della direttiva 2013/32/UE (si veda, per esempio, la giurisprudenza elencata al punto 7).

Lo Stato membro interessato riceve finanziamenti dell'UE in relazione all'oggetto della vostra denuncia, o potrebbe riceverne in futuro?

Sì No Non so

La vostra denuncia è connessa a una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE?

La Commissione può indagare su tali casi solo se la violazione è riconducibile all'attuazione nazionale del diritto dell'UE.

Sì No Non so

Spiegare in quale misura riguarda il diritto dell'Unione e **quale diritto fondamentale** è stato violato

La Carta contempla il diritto all'asilo (art. 18 CFD), procedimentalizzato e attuato per il tramite del diritto secondario (ed in particolare delle direttive del CEAS). Impedire l'accesso alla domanda di asilo costituisce una violazione dell'art. 18, perché priva di efficacia l'esercizio del diritto. Inoltre, il ritardo di settimane o mesi nella ricezione della domanda di protezione internazionale espone i richiedenti al rischio di trattamenti inumani e degradanti, in violazione dell'art. 4 della Carta, in quanto i medesimi, in assenza della registrazione della domanda, non hanno di fatto accesso alle misure di accoglienza e sono costretti a dormire per strada, anche nei mesi invernali, ed anche se fragili o affetti da patologie.

Più in generale, è possibile riscontrare una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE con riferimento ai seguenti profili: articolo 1 (dignità umana), articolo 2 (diritto alla libertà e alla sicurezza), articolo 14 (diritto all'istruzione), articolo 15 (libertà professionale e diritto di lavorare), articolo 20 (uguaglianza davanti alla legge), articolo 21 (non discriminazione), articolo 24 (diritti del minore), articolo 34 (sicurezza sociale e assistenza sociale), articolo 35 (protezione della salute), articolo 41 (diritto ad una buona amministrazione), articolo 45 (libertà di circolazione e di soggiorno).

6. Documenti giustificativi

Si prega di fornire un elenco di tutti i documenti giustificativi o degli elementi probatori che potreste trasmettere alla Commissione su richiesta. Non è possibile allegare documenti in questa fase, ma potremmo chiedervi di trasmetterli, se necessario.

Risposte al FOIA da parte della Questura di Venezia sui tempi medi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale, prot. 38698 del 22 marzo 2024.
Risposta al FOIA da parte della Questura di Vicenza sui tempi medi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale, prot. 19578 del 10 maggio 2024.
Lettere alla Questura di Bari e alla Questura di Taranto inviate da ASGI in data 21.09.2023.
Lettera alla Questura di Matera inviata da ASGI in data 24.10.2023.
Diffida ai sensi dell'art. 3 d.lgs 198/2009 per la conclusione dei procedimenti di formalizzazione della domanda di protezione internazionale alla Questura di Venezia.
Diffida ai sensi dell'art. 3 d.lgs 198/2009 per la conclusione dei procedimenti di formalizzazione della domanda di protezione internazionale alla Questura di Vicenza.
Rapporti citati al punto 5: “*Mappatura delle prassi illegittime delle questure italiane*” (ASGI), “*ATTENDERE, PREGO. Report sugli ostacoli nell'accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in Italia*” (IRC, Le Carbet, Mutuo Soccorso Milano, NAGA, ASGI e INTERSOS).
Copia delle pronunce riportate al punto 7 - azioni legali.

7. Precedenti tentativi di risolvere il problema*

Avete già intrapreso azioni nello Stato membro in questione per risolvere il problema?*

Quali azioni avete già intrapreso? (obbligatorio)

x Azione amministrativa (ad es. ricorso, denuncia alle autorità pubbliche centrali, regionali o locali competenti, denuncia a un mediatore nazionale o regionale)

Specificare (max 3000 parole) quale tipo di decisione è scaturita dalla procedura amministrativa.
Se pertinente, elencare la corrispondenza o i contatti intrattenuti con le autorità pubbliche.

In molte Questure i singoli richiedenti asilo, assistiti dai propri difensori, hanno proposto diffide per la fissazione di appuntamenti per la registrazione della domanda di asilo, ma non hanno sempre avuto successo. In ogni caso, trattandosi di problema strutturale e non essendo prevista dall'ordinamento italiano l'assistenza legale gratuita ai richiedenti asilo non accolti in strutture di accoglienza, la diffida proposta dall'avvocato/a del richiedente non costituisce uno strumento efficace sul piano sistemico.

Per cercare di affrontare il problema dal punto di vista generale, quindi, è stata avanzata una diffida ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 198/2009 per la conclusione dei procedimenti di formalizzazione della domanda di protezione internazionale alla Questura di Venezia e Vicenza, prodromica alla presentazione di un ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Il termine di 90 giorni, alla scadenza del quale, immutato il quadro generale, poter proporre ricorso, è ancora in corso (scadenza fine agosto 2024), tuttavia ad oggi, al di là delle singole posizioni, non si rilevano interventi di carattere strutturale funzionali al ripristino dell'azione amministrativa (tempi di formalizzazione delle domande di asilo).

In termini di advocacy, l'ASGI, unitamente ad altre associazioni, ha inviato alcune lettere ufficiali, indirizzate all'UNHCR, ai Questori e ai dirigenti degli Uffici immigrazione di diverse questure, al fine di evidenziare la violazione della normativa nazionale e europea in tema di accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale (accesso e tempi di formalizzazione, oltre ad altre problematiche inerenti la procedura).

Oltre a quelle pubblicate sul sito, di cui si riportano i link, al punto 5 della presente segnalazione, sono indicate ulteriori lettere trasmesse dalle Sezioni Territoriali dell'ASGI alle Questure di Bari, Matera e Taranto, sempre sullo stesso tema.

Le autorità amministrative in genere non hanno risposto o comunque non hanno posto fine alle violazioni della normativa denunciate.

Milano:

<https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/milano-pericoloso-e-impossibile-chiedere-a-silo-le-associazioni-chiedono-lintervento-dellunhcr/> (lettera delle associazioni all'UNHCR)

Torino:

<https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/torino-questura-prassi-violazione-diritto-stranieri/> (lettera al Questore a firma di varie associazioni);

<https://www.asgi.it/discriminazioni/stranieri-torino-questura-presidio/> (presidio organizzato davanti alla Questura)

Firenze:

<https://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/firenze-le-associazioni-chiedono-di-ridurre-i-tempi-di-rilascio-dei-permessi-di-soggiorno/> (lettera al Questore a firma di varie associazioni)

Roma: <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-roma-tempi-lunghi/> (notizia sul sito ASGI)

Inoltre, come già indicato, sono stati pubblicati diversi rapporti di monitoraggio e denuncia.

x Azione legale (ho già adito un tribunale nello Stato membro interessato per risolvere il problema)

Indicare se un tribunale si è pronunciato in merito alla vostra azione o se quest'ultima è ancora pendente dinanzi a un tribunale. Nel secondo caso, per quando è prevista una decisione? (no limite parole)

Le singole pronunce riportate di seguito, che rappresentano solo una parte del contenzioso più recente in materia, danno conto, o comunque dimostrano nei fatti, la difficoltà di singoli richiedenti ad accedere alla Questura e/o formalizzare la domanda di asilo. Con la conseguenza che gli stessi si trovano costretti a rivolgersi ad un legale. Gli esiti positivi ottenuti (accoglimento del ricorso e ordine alla Questura di consentire l'accesso alla procedura di asilo) non risolvono il problema strutturale e costituiscono ulteriore prova della violazione sistematica della Direttiva 2013/32/UE da parte delle Questure italiane. Per tale motivo, si è scelto di non precisare ogni singola fattispecie di causa, ma di offrire una panoramica della giurisprudenza formata alla luce della situazione di inefficienza diffusa di cui alla presente segnalazione.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza 31.03.2023

(https://drive.google.com/file/d/1GZ-2mbczWmSXukHhd6T-FUCjq3MnzPMH/view?usp=drive_link), **ordinanza 28.07.2023**

(https://drive.google.com/file/d/1JsMNPR9pcnJA-NQYhImL5C5zuZEJ9k8T/view?usp=drive_link) e **ordinanza 30.08.2023**

(https://drive.google.com/file/d/1PnozI9BGf_Di9Ma7HhVObn7oYjRyTbkB/view?usp=drive_link), si è pronunciato sui ricorsi d'urgenza promossi da richiedenti asilo che attendevano da mesi di poter formalizzare la propria domanda. Le pronunce danno conto della *“circostanza che [...] nella città metropolitana di Roma venga consentita la formalizzazione di un numero limitato di domande al giorno e sia necessaria un'attesa anche di molti mesi prima di ottenere la verbalizzazione della domanda, viola i diritti fondamentali dei richiedenti asilo, costretti a bivaccare per intere notti innanzi ai cancelli della Questura per rientrare tra le persone da esaminare quel giorno, ed espone i richiedenti asilo a una situazione lesiva della loro dignità umana...”* (vedi Trib. Roma, 31.03.23).

Il Tribunale di Milano, con ordinanza 28.03.2023

(https://drive.google.com/file/d/1sgdFZi8R28XX5mhdoDT44A_qLrk9_bMQ/view?usp=sharing) e **ordinanza 05.04.2023**

(https://drive.google.com/file/d/1siOH5XReglSi3pgqDUQ5cevV5Fwx_04x/view?usp=sharing), ha accolto i ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c. di due richiedenti asilo che dagli ultimi mesi del 2022 tentavano senza successo di accedere agli uffici della **Questura di Milano** per presentare domanda d'asilo. I giudici hanno ordinato alla Questura la fissazione di appuntamenti per la formalizzazione delle domande. Il medesimo Tribunale, **con ordinanza 26.3.2024**

(<https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-2-2024/asilo-3/questioniprocessuali-1/1477-12-trib-milano-2632024>), ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto da un cittadino del Bangladesh per ottenere dalla questura di Monza la possibilità di formalizzare la sua domanda di protezione internazionale (atteso che, per oltre un anno, nonostante egli avesse manifestato la volontà di voler chiedere protezione, chiedendo l'“appuntamento” alla questura, quest'ultima non lo aveva mai convocato).

il Tribunale di Bologna, con ordinanza 15.3.2024

(<https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-2-2024/asilo-3/zorzella-1/1493-2-n-trib-bologna-1532024-ordine-appuntamento-richiesta-asilo-cautelare>), in un ricorso d'urgenza proposto da una donna con due figlie minori a carico avverso il mancato riscontro alla richiesta di appuntamento per rilascio di permesso di soggiorno ed eventuale domanda di protezione internazionale formulata nel giugno 2023 e successivamente reiterata a dicembre 2023 e gennaio e febbraio 2024, ha ordinato la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza 01.03.2023

(https://drive.google.com/file/d/1Gc16ewyoQUe3hDGAakbTRrPex7cx0I0I/view?usp=drive_link), ha accertato il diritto di un richiedente asilo peruviano a formalizzare la domanda di protezione internazionale in seguito a cinque tentativi di accesso agli uffici della Questura

documentati e una comunicazione via pec inviata dal difensore del richiedente, tutti rimasti senza riscontro.

Il Tribunale di Venezia, con decreto 21.2.2024

(<https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-2-2024/asilo-3/zorzella-1/1494-3-n-trib-venez-2122024-termini-formalizzazione-domanda-asilo>), si è pronunciato su un ricorso d'urgenza proposto da richiedente asilo che ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale il 13 ottobre 2023, con appuntamento per la formalizzazione fissato dalla **Questura di Verona** per il 19 giugno 2024. Il tribunale ha ordinato la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda.

Avete già contattato una delle seguenti istituzioni o uno dei seguenti servizi dell'UE che si occupano di problemi di questo tipo?

- Petizione al Parlamento europeo – Rif:.....
- Commissione europea – Rif CHAP(2019)00344
- Mediatore europeo – Rif:.....
- Altro – nome dell'istituzione o dell'ente contattato e riferimento della denuncia (ad es. SOLVIT, FIN-Net, Centri europei dei consumatori)

Siete a conoscenza di eventuali azioni in corso nello Stato membro in questione riguardo alla questione sollevata nella denuncia?

- Sì (specificare) X No